

# LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

LE CONTROVERSIE CHE RIGUARDANO LA MATERIA TRIBUTARIA SONO SVOLTE A:

COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI  
(RICORSO → GIUDIZIO INTRODUTTIVO : 1° GRADO)

COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI  
(APPELLO → 2° GRADO)

CORTE DI CASSAZIONE  
(per le sole QUESTIONI DI LEGITTIMITA')

REFERIMENTI  
NORMATIVI

D. LGS. 545/1992 → ORGANIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI

D. LGS. 546/1992 → DISCIPLINA DEL PROCESSO TRIBUTARIO  
(successive modifiche DA ULTIMO D. LGS. 24/09/2015 n. 156)

OGGETTO

FINO AL 2001

GIURISDIZIONE RESIDUALE (queste tutte le controversie tributarie erano devolute al G.O.C.)  
ELENCAZIONE TASSATIVA DEI TRIBUTI

LIMITI ESTERNI

L. 468/2001  
(Art. 12, c. 2)

GIURISDIZIONE PRINCIPALE: le Commissioni Trib. hanno COMPETENZA GENERALE DELLA MATERIA TRIBUTARIA

D.L. 203/2005 → IRRELEVANZA DEL NOSTRUM IURIS

↓  
TRIBUTI DI OGNI GENERE E PRECIS COMUNICATI DENOMINATI

Quindi

**OGGETTO** : A TRIBUTI DI OGNI GENERE E SPECIE COMUNQUE DENOMINATI

(ART. 2  
D. LGS. 546/1992)

A COMPRESI QUELLI REGIONALI  
PROVINCIALI  
COMUNALI

- ↳ CONTRIBUTO PER IL SPN
- ↳ SURAMMISTE
- ↳ ADDIZIONALI
- ↳ **SANZIONI AMMINISTRATIVE** (il D. LGS. 156/2015 ha previsto che deve trattarsi di SANZIONI RELATIVE A TRIBUTI)
- ↳ INTERESSI E OGNI ALTRO ACCESSORIO
- ↳ CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)
- ↳ **CANONE PER LO SCARICO E LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE reflue\***
- ↳ CANONE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (TARSU, TIA oggi TARI)
- ↳ IMPOSTA O CANONE COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
- ↳ DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

sono stati espressamente precisati perché GRA INCERTA, LA NATURA DI TRIBUTO

\* DICHIARAZIONE DI ILLEGITIMITÀ COSTITUZIONALE perché tale prelievo NON HA NATURA TRIBUTARIA (il D. LGS. 156/2015 l'ha espressamente espunto)

IN CONCLUSIONE l'OGGETTO si identifica nei

- ↳ TRIBUTI (ivi comprese le OBBLIGAZIONI in capo al SOSTITUTO e al RESPONSABILE quindi non solo il SOGGETTO PASSIVO)
- ↳ OBBLIGAZIONI DI RIBORSO
- ↳ OBBLIGAZIONI ACCESSORIE AL TRIBUTO

OBBLIGAZIONI  
ACCORDATE AL  
TRIBUTO

- SANZIONI
- INTERESSI
- AGGI ESENTORIALI
- SPESE DI NOTIFICA

ESCLUSIONI  
(espressamente previste  
dal D.L. 230/2005)

- OPPOSIZIONE AGLI ATTI  
ESECUTIVI
  - CONTROVERSIE RIGUARDANTI  
GLI ATTI DELL'ESECUZIONE  
FORZATA SUCCESSIVI ALLA  
NOTIFICA DELLA CARTELLA  
(o SUCCESSIVI ALLA DETERMINAZIONE  
DELL'AMM.L.)
- GO

INCLUSIONI

(controversie relative  
ad ATTI SUCCESSIVI  
ALLA NOTIFICA DEL  
TIPO ESECUTIVO  
ma non ancora espressivi  
di ATTIVITÀ ESECUTIVA  
strettamente intesa)  
(MISURE CAUTELARI)

- RICHIESTA DI FERMO AMMINISTRATIVO  
SUI BENI MOBILI REGISTRATI
- ISCRIZIONE DI IPOTECA SU C/BI  
IMMOBILI

misure  
collegate  
ad un' OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

TRIBUTO  
(contributiva)

- COATTIVITÀ → ART. 23 COST.  
AN e/o QUANTUM  
(no ART. 53 COST.)
- FINALITÀ → FINANZIAMENTO DI PRSO E  
SERVIZI PUBBLICI

CASI RUBB' su cui s'è  
espressa la LEGGE 5 la GIURISPRUDENZA

ALTRE  
INCLUSIONI

A CONTRIBUZIONI  
CATASTALI

- intestazioni
- delimitazione
- estensione
- classamento
- attribuzione di economia  
catastale
- ecc.

ALTRE  
ESCLUSIONI

A CONTRIBUZIONI PER  
RISTRUTTO E RISTRUTTO

⇒ GO

QUESTIONI  
INCIDENTALI

Qualità di "erede" → GI

Querele di FALSO  
STATO o CAPACITÀ DELLE PERSONE } No GI

(da cui dipende  
la DECISIONE PRINCIPALE  
sul TRIBUTO)

REGOLAMENTI

Potere riconosciuto al GI di  
DISAPPLICARLI

(sulla LEGITTIMITÀ delle pronunce  
"GIUDICIS ADMINISTRATIVUS")

CIRCOLARI E  
RISOLUZIONI

NESSUNO RILEVANCE → solo solo ATTI  
INTERNI ALL'A.F.

CONTRIBUTI  
PREVIDENZIALI  
OBBLIGATORI


⇒ No GI → TRIBUNALE

**DIFETTO DI GIURISDIZIONE**

\* Rilevabile in ogni STATO & GRADO DEL PROCEDIMENTO (e meno che non sia intervenuta il GIUDICATO)

\* Rilevabile anche d'OFFICIO (dal GIUDICE)

**GLI ATTI IMPUGNABILI ("LIMITI INTERNI")**



\* I DUE LIMITI SONO IN **SUCCESSIONE LOGICA**, nel senso che solo dopo aver definito l'OGGETTO, il PERITO della GIURISDIZIONE si definiscono in quest'ambito gli ATTI IMPUGNABILI (non potrebbe esserci un ATTO IMPUGNABILE che verta su MATERIA NON TRIBUTARIA)



CONTINUA GLI ATTI IMPUGNABILI

STRUTTURA DEL  
PROCESSO  
TRIBUTARIO

Processo DA "RICORSO"

il contribuente propone la DOMANDA  
nella forma della VOCATIO IUDICIALIS  
rivolge cioè la DOMANDA AL GIUDICE  
(come nel processo amministrativo)  
e non nella forma della VOCATIO IN IU,  
cioè citazione in giudizio della  
CONTROPARTE (come nel processo  
civile)

IMPUGNAZIONE - MORITO

però a differenza del processo  
amministrativo (ove il giudice si  
pronuncia sulla legittimità e quindi  
sull'annullamento ma rinvia nel  
mezzo al potere)

il processo tributario mira non  
solo all'annullamento ma anche  
al MORITO



il giudice dispone sull'ACCERTAMENTO  
DELLA FONDATEZZA DELLA PRETITA  
TRIBUTARIA

# ATTI IMPUGNABILI → ART. 19 D. LGS. 546/92

NATURA ESEMPLIFICATIVA  
O ESAUSTIVA DELL'ELenco?

La problematica si è iniziata e porrà con l'evolversi dei TRIBUTI e, quindi, con il rischio di LACUNE DI TUTELA

CARATTERE  
TASSATIVO (DOTTRINA  
MINORITARIA)

→ il rischio di LACUNA è scongiurato dalla NORMA RESIDUALE: ... OGNI ALTRO ATTO PER IL QUALE LA LEGGE NE PREVEDE L'AUTONOMA IMPUGNABILITÀ

ART. 19 È UNA SCHEMATIZZAZIONE DI TIPI ASSIETTATI DI ATTI

Per cui in esso attraverso un'opera di INTERPRETAZIONE ESTENSIVA rientrerebbero tutti quegli ATTI con cui l'A.F. o gli ENTI LOCALI esercitano le FUNZIONI DI

- DOTTRINA MAGGIORITARIA
- GIURISPRUDENZA UNANIME

- LIQUIDAZIONE
- ACCREDITAMENTO
- RISCOSSIONE
- ILLOGAZIONE DI SANZIONI

Quindi la TASSATIVITÀ non è negli ATTI ma nelle FUNZIONI

Quindi

## INTERPRETAZIONE FUNZIONALISTICA DELL'ART. 19

Sono IMPUGNABILI innanzi al  
GT tutti gli atti espressivi  
di una **MANIFESTAZIONE DI  
VOLONTÀ IMPOSITIVA** nel duplice  
aspetto di

- i) **VOLONTÀ PRETENSIVA (PROTEA)**  
DI MAGGIOR TRIBUTO
- ii) **VOLONTÀ OPPOSITIVA AL DIRITTO**
  - ALLA RESTITUZIONE DEL TRIBUTO  
RISOSB
  - AL RICONO SCIMENTO DEL DIRITTO  
ALLA DENZIONE
  - O ALLA APPLICAZIONE DEL MINORE  
TRIBUTO

## I SINGOLI ATTI

### A - **AVVISO DI ACCERTAMENTO**

Nel suo interno la GIURISPRUDENZA vi ha  
ricompreso anche le **FATTURE** o le **BOLLETTE**  
con cui vengono richiesti alcuni tributi

( **TOSAP, TARI** )

### B - **AVVISI DI LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO**

Tutti quegli atti verbalmente denominati ( **AVVISI  
BONARI, AVVISI DI LIQUIDAZIONE, COMUNICAZIONI** )  
con cui l'ENTE CREDITO INFORMA DELL'ESITO DI UN'ATTIVITÀ  
LIQUIDATORIA CHIEDENDONE IL PAGAMENTO



In quest'ambito vi rientrano anche le  
COMUNICAZIONI ex ART. 36 BIS e 36 TER

### C - PROVVEDIMENTI CHE IRROGANO LE SANZIONI

- In genere il provvedimento e' rinchiuso nell'AVVISO DI ACCERTAMENTO
- perche' si tratta in MATERIA TRIBUTARIA (D. lgs. 156/2015)

### D. RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO

In questi va ricompresa anche l'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI TRIBUTI LOCALI

### E - FURTO DI BENI MOBILI REGISTRATI ISCRIZIONE DI IPOTECA SUGLI IMMOBILI

RECTUS

PREAVVISO DI FURTO

COMUNICAZIONE PREVENTIVA  
DI ISCRIZIONE IPOTECARIA

} Inviata  
dell'AGENTE  
DELLA  
RISCOSSIONE

ove si dice  
che in mancanza  
di pagamento  
delle somme  
entro 30 GG si  
provvedera' ad  
ISCRIVERE . .

## F. ATTI RELATIVI ALLE "OPERAZIONI CAPITALI"

- In genere si tratta degli obbl di
- CLASSAMENTO
  - ATTRIBUZIONE DI RENDITA

G - E' altresì IMPUGNABILE IL RIFIUTO ESPRESSO O TACITO DELLA RESTITUZIONE DI TRIBUTI, SANZIONI PECUNIARIE ED INTERESSI O ALTRI ACCESORI NON DOVUTI  
(DEROGA ALLA IMPUGNABILITÀ DI ATTI)

H - ATTI DI DINIEGO O REVUCA DI AGEVOLAZIONI RIGETTO DI DOMANDE DI DEFINIZIONE AMMOLATA (CONDONI)

In questa casistica la GIURISPRUDENZA ha fatto neutrare anche  
RESPONSE NEGATIVE ALLE ISTANZE DI INTERPELLO

(anche se la GIURISPRUDENZA non è UNILUCA)

e il ESPRESSO  
DINIEGO VAI AUTOTUTELA

1. OGNI ALTRO ATTO PER IL QUALE LA LEGGE NE PREVEDE L'AUTONOMIA IMPUGNABILITA' DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

L'ART. 19 CONTIENE POI ALTRE 3 IMPERTANTI PRECISAZIONI

1

GLI ATTI DIVERSI DA QUELLI INDICATI NON SONO IMPUGNABILI AUTONOMAMENTE

AD ES. Ci si riferisce <sup>VOGLI</sup> **ATTI INTERMEDI** (o ATTI PRELIMINARI) che epilogano nell'ambito di accertamento

- RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI (-CAPO DELL'UFFICIO)
- **RIC**

2

OGNUNO DEGLI ATTI AUTONOMAMENTE IMPUGNABILI PUO' ESSERE IMPUGNATO SOLO PER **VIZI PROPRI**



3 - LA MANCANZA NOTIFICAZIONE DI  
ATTI AUTONOMAMENTE IMPUGNABILI  
ARBITRI PRECEDENTEMENTE ALL'ATTO  
NOTIFICATO NE CONSENTE L'IMPUGNAZIONE  
UNITARIAMENTE A QUEST'ULTIMO

QUINDI DALLA COMBINAZIONE DISPOSTO DALLA  
TRE ~~DIFFERENTI~~ PROPOSIZIONI

↓ DERIVA

LA POSSIBILITA' DI DEDURRE NEL SUCCESSIVO  
RECORSO CONTRO L'ATTO IMPUGNABILE I  
VIZI DEGLI ATTI PRODOTTI NON AUTONOMAMENTE  
IMPUGNABILI

↓


TUTELA DIFFERITA

come si è già accennato a proposito  
della TUTELA ovvero l'esercizio INDEBITTO  
dei POTERI ISTRUTTORI

(REGOLA 1)



Dalla REGOLA 2 ("ognuno degli atti autonomamente impugnabile può essere IMPUGNATO solo per vizi propri")



L'ONERATA IMPUGNAZIONE DI UN ATTO AUTONOMAMENTE IMPUGNABILE IMPLICA LA DEFINITIVITA' DEL SUO CONTENUTO


ESEMPIO TIPICO : RUOLO e CARTELLA di PAGAMENTO CONSEQUENZIALI AD UN AVVISO di ACCERTAMENTO



Se non si è impugnato l'AVVISO il MERITO della PRETESA non può più essere messo in discussione con l'IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA

Questa problematica risulta ora ridotta per effetto dell'EFFICACIA ESECUTIVA dello stesso AVVISO di ACCERTAMENTO

ECCESIONE A TALE REGOLA ⇒ 3<sup>A</sup> PROIBIZIONE



# L'OGGETTO DEL PROCESSO TRIBUTARIO

Al giudice è devoluto la **COGNIZIONE**  
**DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**  
**NEI LIMITI DELLE DOMANDE DI PARTE**

(**"PETITUM"**)

PRINCIPIO <sup>di corrispondenza tra il</sup> "CHIESO" E "PRONUNCIATO"

Il contribuente potrà sollevare vizi formali e sostanziali ma non potrà mai formarsi giudizio su ciò che non ha chiesto nel ricorso introduttivo

## LA NATURA DEL PROCESSO TRIBUTARIO

Il processo tributario non è diretto alla **ELIMINAZIONE GIURIDICA DELL'ATTO IMPOGNATO** ma alla **PRONUNCIA DI UNA DECISIONE DI MERITO SOSTITUTIVA SIA DELLA DICHIARAZIONE DI GIUSTIZIA DEL CONTRIBUENTE SIA DELL'ACCERTAMENTO DELL'UFFICIO**

# RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO

RIFERIMENTO  
NORMATIVO

Decreto Legislativo  
24 settembre 2015 n. 156

ENTRATA IN  
VIGORE

IN GENERALE → 1° GENNAIO 2016

ECCERZIONI:

- ART. 67 BIS

( ESECUZIONE PROVVISORIA  
DELLE SENTENZE DELLE CT )

- ART. 69

( ESECUZIONE DELLE SENTENZE  
DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI  
SOMME A FAV. CONTRIBUENTI )

1° GIUGNO  
2016

LE NUOVE NORME PROCEDURALI OPERERANNO  
IN RELAZIONE A TUTTI I GIUDIZI PENDENTI  
ALLA DATA DELLA LORO ENTRATA IN VIGORE



# MODIFICHE AL D. LGS. 546/1992

## ART. 2 - OGGETTO DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

(Materie attribuite alla cognizione delle  
COMMISSIONI TRIBUTARIE)

RATIO

ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI ALLA  
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

MODIFICHE

Dell'art. 2  
sono state  
espunte le  
CONTROVERSIE  
RELATIVE A

▶ SANZIONI AMMINISTRATIVE  
COMUNQUE IRROGATE DA  
UFFICI FINANZIARI  
(comma 1)\*

▶ AGENZIA DEL CANONE PER  
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI  
ED AREE PUBBLICHE  
(comma 2)\*\*

\* Corte Cost. 2. Il criterio di riferimento deve essere OGGETTIVO  
(NATURA TRIBUTARIA DEL RAPPORTO CUI LE SANZIONI INDIRIZZANO)  
E NON SOGGETTIVO → CREAZIONE GIUDICE SPECIALE

\*\* Corte Cost. 1. COSAP non è un TRIBUTARIO (ma entrata di diritto  
privato)



ARTICOLI 4, 10, 11 e 23

- COMPETENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
- PARTI DEL PROCESSO

RAIIO

AGGIORNARE LE DENOMINAZIONI DEGLI

- ENTI IMBASTORI

non più UFFICI FINANZIARI, IVA, REGISTRO, TURRITORO  
MA **AGENZIE FISCALI**

- SOGGETTI SOLEGGENTI ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE  
non più CONCESSIONARI, ESATTORI ma

**AGENTI DELLA RISCOSSIONE** che sono

- le società del **GRUPPO EQUITALIA**

- le società **RISCOSSIONE SICILIA**

## ARTICOLO 12 ASSISTENZA TECNICA

NON OBBLIGATORIA  
CONTRORIS DI MODULO  
VALORE

è stato elevato l'importo  
→ DA € 2'582,28  
A € 3'000,00

→ DECORRENZA: 1° GENNAIO 2016

NUOVI  
SOGGETTI ABILITATI  
ALL'ASSISTENZA  
TECNICA

DIPENDENTI DEI CAF IN POSSESSO DI

- DIPLOMA DI LAUREA MAGISTRALE IN
  - GIURISPRUDENZA
  - ECONOMIA
  - EQUIVALENTE
- DIPLOMA DI RAGIONERIA E RELATIVA ABILITAZIONE PROFESSIONALE

L'ASSISTENZA È LIMITATA AI CONTENZIOSI  
CHE SCATURISCONO DALL'ATTIVITÀ DI  
ASSISTENZA PRESTATA

ESSEMPI

- DISONOSCIAMENTO DEGLI ONERI  
E SPESE

## ARTICOLO 15

### SPESE DEL GIUDIZIO

RATIO

MAGGIORE RIGORE NELL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA AI FINI DELLA CONDANNA AL RIMBORSO DELLE SPESE DEL GIUDIZIO

REGOLA

Le spese del giudizio Tributario seguono la SOCCOMBENZA

La possibilità per la CI di COMPENSARE IN TUTTO O IN PARTE LE SPESE È CONSENTITA SOLO

➤ IN CASO DI SOCCOMBENZA RECIPROCA

➤ QUOLORA SUSHITANO GRAVI ED ECCEZIONALI RAGIONI CHE DEVONO ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVARE (es: - assoluta novità delle questione relative mutamento della giurisprudenza )

Tutto ciò in otteguo all'

ART. 24  
COST.

TUTELA DEL  
DIRITTO DI DIFESA



LA PARTE INTERAMENTE VITTORIOSA NON PUÒ ESSERE CONDANNATA, NEPPUR PER UNA MINIMA QUOTA, AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESUALI (GIURISP. COST. E DELLA CASS.)



Continua ...

# SPESA DEL GIUDIZIO

LITE TEMPORARIA

intesa nella consapevolezza della non speranza del diritto fatto valere

Si applica l'art. 96 c.p.c.

" SE RISULTA CHE LA PARTE SOCCOMBENTE HA AGITO O RESISTITO IN GIUDIZIO CON MALA FEDE O COLPA GRAVE, IL GIUDICE, SU ISTANZA DELL'ALTRA PARTE, LA CONDANNA OLTRE CHE

- ALLE SPESSE
- AL RISARCIMENTO DEI DANNI, CHE, LIQUIDA, ANCHE D'UFFICIO, NELLA SENTENZA



(c.d. "RISARCIMENTO DEL DANNO PER RESPONSABILITA' AGGRAVATA")

LE SPESSE DI GIUDIZIO COMPRENDONO

- CONTRIBUTI UNIFICATI
- ONORARI DEL DIFENSORE
- SPESSE GENERALI (in genere forfaitarie)
- ESBORI SOSTENUTI
- CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
- IVA (se rimesso a carico)



continua ... SPESE DEL GIUDIZIO



in caso di mancata esecuzione

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

CALT. 70 D. LEG. 546/1992)

In caso di RECLAMO/MEDIAZIONE le SPESE DI GIUDIZIO SONO MAGGIORATE DEL 50%

ARTICOLO 16

16 BIS



COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

MODIFICHE DOVUTE ALL'AGGIORNAMENTO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ENTI

POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE ANCHE LA PEC

IL DIFENSORE HA L'OBBLIGO DI INDICARLA NEL RICORSO INTRODUTTIVO



LA C.A.P. DI MANCATA INDICAZIONE IL CONTRIBUTO UNIFICATO È AUMENTATO DELLA META'

Comme 3  
ART. 16 BIS

→ PROCESSO TELEMATICO  
in vigore dal 1° DICEMBRE 2015  
nelle CT PROV. & REG.  
UMBRIA & TOSCANA

↓ la norma rinvia per le MODALITÀ APPLICATIVE AL

DM 23 DICEMBRE 2013 N. 163

- 72 -

## Articolo 17 BIS

# IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE

RATIO

- RITENIARE L'ISTITUTO
- INCENTIVARE ULTERIORMENTE LA DEFLAZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

MODIFICHE

### ➤ ESTENSIONE A

- TUTTI GLI ENTI IMBITORI (COMPRESI GLI ENTI LOCALI)
- AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE
- ALLE CONTROVERSIE IN MATERIA CATASTALE

### ➤ SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO

### ➤ RIDUZIONE DELLE SANZIONI

- REGOLE PER IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI DOVUTE A SEGUITO DI MEDIAZIONE

- ESTENSIONE ANCHE ALLE CAUSE RECLAMABILI DELLA POSSIBILITÀ DI ESPRIMERE LA CONCILIAZIONE CIVILE

ENTRATA IN VIGORE

- 1° GENNAIO 2016
- GIUDIZI PENDENTI A TALE DATA
- RICORSI NOTIFICATI DAL CONTRIBUENTE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2016

ESTENSIONE

▶ TRIBUTI LOCALI

▶ CARTELLE DI PAGAMENTO PER VIZI PROPRI

▶ FERMI DI BENI MOBILI REGISTRATI (ART. 86 DPR 602/1973)

▶ ISCRIZIONE DI IPOTECHE SUGLI IMMOBILI (ART. 77 DPR 602/1973)

▶ RIFUGIO TACITO ALLA RESTITUZ. DI TRIBUTI

▶ LITI IN MATERIA CATASTALE

▶ UNICA ESCLUSIONE: CONTROVERSIE DI VALORE INDETERMINABILI

UNICO CRITERIO: VALORE DELLA LITE

≤ 20.000,00

(NON SURROGATO)

VALORE DELLA LITE → ART. 12, comma 1, D.LGS. 546/92 →

IMBORSO DEL TRIBUTO AL NETTO DELLE SANZIONI E INTERESSI



SEMPLIFICAZIONE  
DELLE MODALITÀ  
DI INSTAURAZIONE  
DEL PROCEDIMENTO

9 Il ricorso produce anche gli effetti del RECLAMO e può contenere una PROPOSTA DI MEDIAZIONE CON RIDETERMINAZIONE DELL'APPREZZAMENTO DELLA PROTESA.

QUINDI

IL PROCEDIMENTO DI RECLAMO / MEDIAZIONE È INTRODOTTI AUTOMATICAMENTE CON LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO

PRIMA OCCORREVA UN'APPOSITA ISTANZA DI RECLAMO ALL'INTERNO DEL RICORSO (in pratica gli stessi motivi di fatto e di diritto che erano portati innanzi al giudice)

IL CONTRIBUENTE HA FACOLTÀ DI INSERIRE UNA PROPOSTA DI MEDIAZIONE CON RIDETERMINAZIONE DELL'APPREZZAMENTO DELLA PROTESA (come avveniva prima con l'istanza di reclamo)

ESEMPIO: OPERAZIONE CATASTALI



RIDETERMINAZIONE ALLA LUCE DEL NUOVO CLASSAMENTO O RINDIA


# EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO

COMMA 2

IL RICORSO **NON È PROCEDIBILE** FINO ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI **90 GIORNI** DALLA DATA DI NOTIFICA (all'ente impositore) ENTRO IL QUALE DEVE ESSERE CONCLUSA LA PROCEDURA DI RECLAMO / MEDIAZIONE

QUINDI

PROPOSIZIONE DEL RICORSO



COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

FASE AMMINISTRATIVA  
(durante tale fase è sospesa la RISCOSSIONE DI URGENTE - comma 8)

# ISTRUTTORIA DEL RECLAMO E PERFEZIONAMENTO DELL'ACCORDO DI MEDIAZIONE

DIFFERENZA CON  
MEDIAZIONE  
" CIVILE "

Il soggetto deputato all'istruttoria  
è un **OGGETTO DIVERSO** ma  
**NON "TERZO"**


Si tratta di STRUTTURE AUTONOME  
E DIVERSE MA SEMPRE COLLOCATE  
ALL'INTERNO DELL'ENTE IMPOSITORE

↓  
CRITICHE  
(IN DOTTRINA)

**PROCEDIMENTO CHE NULLA  
AGGIUNGE AL GIÀ PREVISTO  
POTERE DI RIESAME IN AUTOTUTELA**  
( " **AGGRAVAMENTO PROCEDIMENTALE** " )

⇒ PROBLEMA PER I "PICCOLI COMUNI"

- 77 -



GRADO DI  
INCERTezza DELLE  
QUESTIONI CONTRVERSE

GRADO DI SOSTENIBILITA'  
DELLA PRETESA

PER ACCETTARE O  
RESPINGERE IL  
RECLAMO (O MEDIAZIONE)

PRINCIPIO DI ECONOMICITA'  
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

PERFEZIONAMENTO  
DELL'ACCORDO



AVVIENE CON IL PAGAMENTO  
ENTRA VENTI GIORNI DALLA  
DATA DI ISCRIZIONE



RILEVANZA ANCHE AD EVENTUALI  
FINI CONTRIBUTIVI

(L'IMPRONBILIS RILEVA SIA AI  
FINI DELLE IMPOSTE CHE DEI  
CONTRIBUTI)



EFFETTI  
PRINCIPALI


➤ RIDUZIONE DELLE SANZIONI

Sanzioni dovute nelle  
misure del 35%  
(prima era 40%)

➤ Sulle somme dovute a titolo  
di CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E  
ASSISTENZIALI NON SI APPLICANO  
SANZIONI E INTERESSI

NUOVE REGOLE  
PER IL PAGAMENTO  
(delle somme dovute  
a seguito dell'  
Accordo di Mediazione)

➤ ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA  
PREVISTA PER IL CASO DI  
ACCRETAMENTO CON ADESIONE



POSSIBILITÀ DI PAGAMENTO RATEALE

○ MAX 8 RATE TRIMESTRALI

○ MAX 16 RATE TRIMESTRALI → per  
somme  
> 50.000,00

→ ESTENSIONE DEL C.D. "LIEVE INADDEMPIMENTO"  
(ART. 15 TIR, comma 3, DPR 602/1973)

Non si verifica  
DECADENZA della  
RATUAZIONE  
PER

INSUFFICIENTE VERSAMENTO  
DELLA RATA PER

IMBITO - NON SUPERIORE AL  
3%

- I, IN OGNI CASO, NON  
SUPERIORE A 10.000,00 €

TARDIVO VERSAMENTO DELLA

PRIMA RATA NON SUPERIORE  
A SETTE GIORNI

# ARTICOLO 18 IL RICORSO

## MODIFICHE

➤ OBBLIGO DI INDICARE LA CATEGORIA  
DI APPARTENENZA DEL DIFENSORE

↓ indicazione che

CONSENTE AL GIUDICE LA LIQUIDAZIONE  
DELLE SPESE DI LITE SECONDO LA RELATIVA  
TARIFFA PROFESSIONALE

➤ OMESSA INDICAZIONE  
PEC

→ AUMENTO DELLA  
MISTÀ DEL  
CONTRIBUTO UNIFICATO

↓ ciò in vista  
dell'instaurazione del

PROCESSO TELEMATICO

# ARTICOLO 39

## SOSPENSIONE DEL PROCESSO

NOVITA'

→ RIORDINO DELLA DISCIPLINA ALLA LUCE DELLE EVOLUZIONI GIURISPRUDENZIALI

▶ NON RISULTA APPLICABILE AL PROCESSO TRIBUTARIO LA SOSPENSIONE SU ISTANZA DI PARTE (COME AVVIENE NEL CIVILE)  
(RINVIO **SI**) SOSPENSIONE **NO**)

▶ SOSPENSIONE PER PREGIUDIZIALITA'

↓ si configura

quando risultino **PENDENTI** davanti a **GIUDICI DIVERSI** **PROCEDIMENTI** LEGATI TRA LORO DA UN **RAPPORTO DI PREGIUDIZIALITA'** TALE CHE LA DEFINIZIONE DELL'UNO COSTITUISCE INDISPENSABILE PRESUPPOSTO LOGICO - GIURIDICO DELL'ALTRO

ESempi:

1) — PROVVEDIMENTO D'INTEGO O CANCELLAZIONE ANAGRAFICA ONLUS

— GIUDIZI VERBALE SU ATTI IMPOSTIVI PER REO PARENTE LE RELATIVE IMPOSTE



continue . . .

ESempi

2)

GIUDIZIO SULLA SPETTANZA DI  
UN'AGGRAVAZIONECONTROVERSIE AVUTE AD OGGETTO  
L'ACCERTAMENTO DELLE RELATIVE INIBITE

RATIO

→

EVITARE IL CONTRASTO DI GIUDICATI  
(GIUDICATI DIFFORMI)→ PRESUPPOSTO: è necessario che  
I GIUDIZI SI SVOLGANO  
TRA LE NECESSARIE  
PARTILA SOSPENSIONE  
PER PREGIUDIZIALITÀ  
PUÒ ESSERE DISPOSTA

D'UFFICIO

SU ISTANZA DI PARTE

## ARTICOLO 44

# SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO (C.D. "TUTELA CAUTELARE")

NOVITÀ

IL CONTRIBUENTE PUÒ IN OGNI GRADO  
CHIEDERE LA SOSPENSIONE DELL'ATTO  
IMPUGNATO IN PRESENZA DI UN  
DANNO GRAVE ED IRREPARABILE

LE PARTI POSSONO CHIEDERE LA SOSPENSIONE  
DEGLI EFFETTI DELLA SENTENZA SIA  
DI PRIMO GRADO SIA DI APPELLO

IL GIUDICE PUÒ SUBORDINARE I  
PROVEDIMENTI CAUTELARI AD IDONEA  
GARANZIA

REGIME DELLE SPESSE DI LITE  
DELLA FASE CAUTELARE



IL GIUDICE PROVVEDE A LIQUIDARLE  
NELLA MEDESIMA ORDINANZA CON  
CUI DECIDE SULL'ISTANZA



EVITARE L'ABUSO DELLE RICHIESTE DI SOG.

continua ...

- 84 -

CONFERMA  
DELLA  
PRECEDENTE  
DISCIPLINA

LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO  
NON HA DI PER SÉ EFFETTO  
SOSPENSIVO DELL'ATTO IMPUGNATO



FUNZIONE : PARALIZZARE TEMPORANEAMENTE  
GLI EFFETTI PREGIUDIZIALI  
DELL'ATTO IN ATTESA  
DELLA SENTENZA

NON PUÒ CHIEDERSI LA SOSPENSIONE  
DI ATTI A CONTENUTO NON  
IMPOSITIVO

(es. - DINIEGO di RIMBORSO  
- " di AGEVOLAZIONI)  
- ATTRIBOZ. RENDITA CATASTALE

continue . . .

- 85 -

PRESUPPOSTI  
(che il giudice deve valutare)

TUMUS  
BONI  
IURIS

→ FONDATEZZA  
PRIMA FACIE  
DEI MOTIVI DEL  
RICORSO

PERICULUM  
IN MORA

⇒ PERICOLO DI DANNO  
GRANDE ED IRREPARABILE  
CHE L'ESECUZIONE  
DELL'ATTO CAZIONEREBBE

EQUO BILANCIAMENTO CON LA TUTELA  
DEL CREDITO DELL'ENTE IMPOSITORE

FISSAZIONE DI  
UDIENZA AD HOC  
CON DECRETO

DA CUI È DATA CONOSCENZA ALLE  
PARTI ALMENO 10 GIORNI LIBERI  
PRIMA


TERMINI PER LA  
DECISIONE

L'ISTANZA DEVE ESSERE DECISA ENTRO  
180 GG. DALLA DATA DI  
PRESENTAZIONE



... continue

## RIDUZIONE DELLE SANZIONI



## PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DELLA CONCILIAZIONE

— estensione della  
DISCIPLINA PREVISTA  
PER ACCO CON ADESIONE

↓  
POSSIBILITÀ DI  
PAGAMENTO RATEALE

MAX 8 RATE TRIM.

MAX 16 RATE TRIM.

se la somma > 16.000,00

— perfezionamento → PAGAMENTO INTEGRALE  
(o PRIMA RATA)  
ENTR 20 EC. DALLA SOTTOSCRIZ.